

La Consulta, nel respingere una questione in tema di limitazione legislativa alla retribuzione per lavoro straordinario delle forze di polizia, detta indicazioni estensive in ordine alla possibile adozione di norme interpretative

[Corte cost. 10 giugno 2016, n. 132 – Pres. Grossi, Est. Prosperetti](#) (questione rimessa dalla [sez. IV del Consiglio di Stato con ordinanza 27 aprile 2015 n. 2062](#))

Forze di polizia – Giorno festivo – Prestazione lavorativa – Lavoro straordinario – Equiparazione – Esclusione – Questione di costituzionalità – Infondatezza.

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 476, l. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui con norma interpretativa dispone che per il personale non dirigente delle Forze di polizia la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero.

Con la sentenza in epigrafe la Consulta respinge la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 476, l. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), sollevata dal Consiglio di Stato nell'aprile 2015.

In particolare, tale norma dispone che l'art. 10, comma 3, d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare – quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007», e l'art. 11, comma 8, d.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, recante «Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003», che recepiscono gli accordi sindacali di due successivi quadrienni relativi al personale delle forze di polizia «si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge».

Di interesse generale appaiono alcune considerazioni svolte dalla Corte in tema di norme interpretative, sia rispetto ai principi costituzionali interni sia rispetto a quelli di origine sovranazionale.

Sotto il primo profilo, per un verso, laddove (richiamando vari precedenti) individua le norme interpretative: “va riconosciuto carattere interpretativo alle norme che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di

imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo.....il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore» (1).

Per un altro verso laddove afferma i limiti del divieto di retroattività della legge il quale “pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica, non è stato elevato a dignità costituzionale (salvo la previsione dell’art. 25 Cost. per la materia penale) per cui, allorquando una norma di natura interpretativa persegua lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto o di ristabilire un’interpretazione più aderente all’originaria volontà del legislatore», non è precluso al legislatore di emanare norme retroattive.

Sotto il secondo profilo, in relazione ai limiti derivanti dall’art. 6 della CEDU, in specie laddove la norma è idonea a condizionare le situazioni processuali in corso, si richiama la giurisprudenza della Corte di Strasburgo a mente della quale è precluso al legislatore di interferire nella determinazione giudiziaria di una controversia, tranne il caso in cui ricorrano impellenti motivi di interesse generale.

A quest’ultimo proposito, fra tali motivi è stata altresì indicata la necessità di ristabilire un’interpretazione più aderente all’originaria volontà del legislatore, al fine di porre rimedio ad una imperfezione tecnica della legge interpretata.

- (1) Su una più rigida lettura dei parametri delle norme interpretative, in tema di decretazione d’urgenza, cfr. Corte cost. 15 luglio 2015, n. 154, in Foro it. 2015, 10, 2989 con nota di Romboli.